DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1981

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(81/216/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli accordi indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio sono stati già autorizzati più volte dal Consiglio, da ultimo con la decisione 80/159/CEE [2];

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando che si tratta soltanto di autorizzare il mantenimento di tali relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con accordi comunitari; che tale autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, eventualmente, eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi in accordi comunitari, né ostacolerà durante il periodo considerato l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare tacitamente non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali e protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato a fianco di ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 35 del 12. 2. 1980, pag. 19.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering		Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens		Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος Μέλος	Τρίτη Χώρα	Φύση καί ήμερομηνία τῆς συμφωνίας		Ἡμερομηνία λήξεως κατόπιν τῆς παρατάσεως ἤ τῆς σιωπηρᾶς ἀνανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement		Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord		Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo		Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord		Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord	30. 1. 1959	27. 5. 1982
	Joegoslavië	Handelsakkoord	18. 6. 1958	30. 6. 1982
	Marokko	Handelsakkoord	5. 8. 1958	30. 6. 1982
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale	9. 9. 1952	30. 6. 1982
	Madagaskar	Handelsaftale	10. 12. 1965	25. 6. 1982
	Marokko	Handelsaftale	26. 7. 1961	30. 6. 1982
	Senegal	Handelsaftale	11. 4. 1962	10. 7. 1982
	Spanien	Handelsaftale	1. 7. 1960	30. 6. 1982
	Tunesien	Handelsaftale	8. 6. 1960	31. 5. 1982
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen	31. 1. 1958	31. 5. 1982
	Island	Handelsabkommen	20. 5. 1954	30. 6. 1982
	Jugoslawien	Handelsabkommen	11. 6. 1952	30. 6. 1982
		Protokoll	16. 7. 1964	
	Philippinen	Handelsabkommen	28. 2. 1964	12. 8. 1982
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr	16. 2. 1952	30. 6. 1982
ΕΛΛΑΣ	Ἰράν	Ἐμπορική Συμφωνία	3. 2. 1976	3. 2. 1982
	Τυνησία	Ἐμπορική Συμφωνία	2. 3. 1960	2. 3. 1982
	Ἰορδανία	Ἐμπορική Συμφωνία	27. 2. 1977	27. 2. 1982
	Συρία	Ἐμπορική Συμφωνία	27. 5. 1969	27. 5. 1982
	Μάλτα	Ἐμπορική Συμφωνία	14. 4. 1976	14. 4. 1982
FRANCE	RAE (république arabe d'Égypte)	Accord commercial	10. 7. 1964	10. 7. 1982
ITALIA	Austria	Accordo commerciale	19. 6. 1949	30. 6. 1982
		Scambio di lettere	14. 11. 1961	
	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952	19. 6. 1982
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1. 7. 1960	30. 6. 1982
	Spagna	Accordo commerciale	28. 6. 1960	8. 6. 1982
		Processo verbale	1. 4. 1967	
	Turchia	Accordo commerciale	24. 1. 1952	31. 5. 1982